

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

S

Sulla proposta del nostro Ministro per gli Affari Interni
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1^o

Il progetto di legge per l'organizzazione e le attribuzioni del Consiglio di Stato sarà presentato
al Parlamento.

Art. 2^o

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente
Dato in Torino il 21 Agosto 1869

Vittorio Emanuele
Pinelli.

Prop. 1º
N.º 10. Progetto di legge presentato dal Ministro dell'Interno
nella Sessione del 21. Agosto 1849.

Riordinamento del Consiglio di Stato.

Relazione
sul Progetto di Legge
del
Riordinamento del Consiglio di Stato.

Signori

Nel concedere lo Statuto al Re Carlo Alberto si riservava di far
var alcune altre anche la Legge per riordinamento del Consiglio di Stato.
Gli governi si succedettero con tanta precipitazione, ed il Governo si trovò
così improntatamente balzato nelle cure della Guerra, che quel Principe,
di cui tutti lamentavano la puerità, non ha potuto uscire nella pienezza
della sua autorità quella facoltà che si era riservata.

E perchè lo Statuto venne in esecuzione prima di egli vi siede in
questa parte compimento, e la Costituzione attuale della Monarchia
stabilisce il concorso del Parlamento alla formazione di quelle provvisioni
che doveva avere forza di legge, il Re mi ha incaricato di progettare
alla deliberazione delle Camere il Progetto di Legge che dovrebbe
portare il riordinamento di codetto Corpo generalissimo all'organamento
dello Stato.

Signori! Vi fa chi habito' dalla utilità di tale istituzione.
Il dubbio non ci parso fondato. — Nel sistema costituzionale, il quale
induce nel Governo un maggior moto di progresso sia che l'iniziativa
della legge venga riservata al Governo, o sia che sia comune a questo

ed alle due Camere le quali compongono il Corpo Legislativo, è più che mai necessario il guardarsi da un pericolo che dai più savi legislatori è considerato il massimo per una legislazione; vale a dire la confusione che reca una legge, la quale non bene si intatti coll'univocale sistema già esistente, e, procedendo a capi che siano direttamente od indirettamente da altre leggi toccati, generi antinomie, o contraddizioni, od anche solo suggestiva di disposizioni.

Ancora: quella parte stessa che dalla Costituzione è riservata al Potere esecutivo nel reggime della cosa pubblica, quantunque affidata alla responsabilità dei Ministri, non potrebbe senza pericolo abbandonarsi totalmente alla prudenza di questi, i quali trattò alcune volte dall'influenza di temporarie contingenze possono per avventura omettere tali considerazioni che degli antecedenti puosseno avere rapporto, ovvero non accettare a tutte le conseguenze che da una tale o tal altra provvisione possono derivare.

Il quale pericolo si fa anche più manifesto in ragione dell'affidarsi degli affari cui essi debbon provvedere, il quale toglie loro l'agio di considerare da ogni lato quella misura che ad essi si progetta come più opportuna.

Se coll'aiuto di opportune commissioni temporanee che si andavero creando ad ogni maggiore accorgenza si potrebbe sino a un certo punto provvedere a quel maggior consiglio di cui è bene siano circondati i Ministri nelle proposte che vengono facendo al Corpo Legislativo, non pugni però con esse adeguatamente riparare ai notati inconvenienti, perché tali commissioni composte anche d'uomini distintissimi mancano per lo più di quella cognizione dell'universale legislazione la quale non può trovarsi che in un corpo permanentemente a cui sia specialmente affidato un tale ufficio di consiglio.oltre a che le commissioni composte di persone che hanno già altri doveri o funzioni a disimpegnare protraggono, come l'esperienza ha più volte dimostrato, in gran tempo i loro lavori, e per lo più invece di rappresentare il complesso delle alcunzazioni di un corpo collegiale, si riducono al voto di un individuo cui vengono gli altri aderendo.

E se la storia degli altri popoli debbe rinvigidi d'ingegnamento, ne potranno anche trarre un argomento a favore di tale istituzione supponche' prego le Majori quaj tutta da oggij costituzionalmente troviamo murito il Governo d'un Consiglio che ne natura le provvigioni, scieglie i dubbi dell'amministrazione, ne conserva intate le forme e

le regole principali

Non c'è dunque assio unica dubbia la questione della "attività" dell' istituzione di un Consiglio di Stato, ma la gravità di questa questione esenzialmente nel determinare i limiti delle sue attribuzioni onde, senza una vera ed efficace azione, nel regime della cosa pubblica, si eviti di turbare l'equilibrio dei poteri costituzionali introducendo fra gli ordini dello Stato come un quarto elemento, o ponendolo in ausiliaria dell'uno o dell'altro dei poteri costituiti per accordarne a questo od a quello una preponderanza sopra l'azione degli altri.

E fu questa considerazione che mise in panico di adottare nel suo complesso e nello spicco ^{che} l'informa la costituzione fatta ^{data} al Consiglio di Stato dall'Assemblea francese, tuttavia celebratissimi scrittori di diritto amministrativo e uomini experimentatissimi ^{compo-} resero la commissione che ne formava il Progetto.

Impegnate il Consiglio di Stato quale fu ordinato dall' Assemblea francese a parte dall'idea di = temperare, come si "esprimeva quell'adunanza di legislatori, ciò che un'Assemblea unica "poteva avere di troppo ardito, e ciò che il governo poteva avere;

di tipo arbitrario. v.

E' stato a dire riportamento ad ogni uccidente parte della
Costituzione francese e ad escludere in quella macchina in certo modo
l'ufficio di censurazione che esercita presso di noi il Senato; e nella
stessa Tavola di mantenere continua presso il Presidente della Repubblica,
al quale gode di un potere delegato, la rappresentanza del potere
delegante.

Queste funzioni presso noi dissisteranno intatti, o non erano appoggiate
su altri principi salvo carico scritto nella Costituzione dello Stato.

Tavolla inoltre la parte di moderazione, poche già essa è affidata
al Senato: Tavolla poco conforme ai principi della nostra Costituzione
(monarchica) la parte di rappresentanza sul potere esecutivo, poche
questo presso di noi rappresenta un principio il quale esiste per
se stesso, e che per l'equilibrio costituzionale non può agli altri
essere soggetto.

Quindi unitando queste due diverse tendenze, addossando però varie
disposizioni contenute nella legge francese, il Progetto che io ho l'onore
di presentarvi, o Signori, avrò finito il Consiglio di Stato in modo
che rappresenti quella maternità di progetto che deve prevedere

alla formazione delle leggi; decidere mantenere le norme dell'ammiragliazione; che deve rispettare i diritti che in essa aracano, che deve infine mantenere i limiti degli ordini di cui il Governo si compone.

Egli si prende che al Consiglio venga data una voce soltanto (una congettura), e che, mentre il suo voto è considerato negativo in tutte le leggi ed in tutti gli ordinamenti di più grave momento, fuorché in alcuni speciali argomenti cui o la propria natura, o l'argenza renderebbe inutile a lungo un troppo lungo procedere, o l'intermmissione di tutta' altra congettura (che non quella politica che li governa), si legga liberamente ogni specie di congettura e non il voto negli affari di minaccamento donde la riparabilità ministeriale non resiste da legittima scusa cancellata.

Sarà dunque il Consiglio di Stato entro a definire i limiti delle giurisdizioni, il suo voto rimane obbligatorio per il Ministro, e solamente in modo di poca durezza la sua legge eseguirà mediante la Reale sancione.

Io non entro, o signori, a darvi particolarmente la ragione di singole attribuzioni che nel progetto di legge vengono specificatamente date al Consiglio di Stato, poiché questa appurazio-

si appalza chiaramente solo ripercorrendo nell'analisi di essa ai principi generali che informavano il Progetto secondo la progettazione che venne fatta.

Benché di poco brevemente i motivi che pregiudicavano il Ministro a negargli alcune di quelle funzioni che al Consiglio di Stato (France), sia secondo l'odierna, che secondo la censata sua organizzazione sono ed erano attribuite voglio specialmente dire le funzioni giudiziarie nel contenzioso amministrativo.

La questione dell'attribuzione di codette giurisdizione agitata fra gli scrittori e gli uomini di Stato fu di nuovo discisa nell'assemblée francese, e qui si grammavano i tre sistemi i quali furono posti in atto in diversi paesi: et in diversi paesi:

Quello cioè di garantire pienamente il contenzioso amministrativo al contenzioso civile ordinario, rimettendone il giudizio ai Tribunali ordinari;

Quello di creare apposite giurisdizioni indipendenti e distinte dall'amministrazione, le quali giudicano di tali controversie come veri Tribunali non fanno uguali ove più accelerate;

Quello finalmente di mandare alle stesse autorità amministrative

la definizione di tali contenziosi risalendo di grado in grado sino ai Ministri;

Tutto il sistema che attribuisce ai Tribunali ordinari la cognizione di tali cause, il quale causa percorre passo passo tutti i gradi della

ordinaria giurisdizione, gli alti funz appaltano regolarmente al Consiglio
di Stato dove questo esiste, ed ivi ricevano una definitiva soluzione.

Proprio di noi però; mentre prima del 1869 era adottato il tipo
dei sistemi indicati, avrà persistito al Consiglio di Stato la Regia
Camera dei Conti, alla quale per grazia l'aura si rivolgeva l'appello
delle decisioni degli Intendenti.

L'Assemblea francese notando gli inconvenienti che in tutti quei
sistemi si trovasse credette di rimanervi col creare nel seno del Consiglio
di Stato stesso un Comitato del contenzioso, il quale procede
nella definizione delle controversie amministrative coll'autorità e colle
forniture un diposo di un Tribunale.

Se questo riforma pone ad alcuno dei grandi inconvenienti di
quei sistemi, in quanto che rimediano in qualche modo al tipo arbitrio
della autorità amministrativa nelle forme giudiziali, e per altra parte
mantiene la cognizione di siffatto genere di controversie presso
a persone che hanno più cognizioni di tali materie, non va
senza pur esser da alcune imperfezioni, fra le quali non è priva quella
di creare nel seno di un solo, il quale è di una grananza singoli-
camente consultante, una giurisdizione giudicante, e quella di dare

cotale attribuzione a persone più esperte nell'amministrare che nel giudicare.

Noi non vogliamo per ora giudicare fra i vari sistemi che abbiamo accennato circa la cognizione delle controversie amministrative; ciò farà oggetto di altre proposizioni che fra poco avrò l'onore di sottoporre alle Camere; ma parremo che, sia d'una giovinezza dell'esistenza fra gli ordini regimi del Magistrato della Camera dei conti, cui è attribuita la cognizione in grado d'appello delle medesime, e lasciando per ora intatta la questione se meglio convenga mantenere nella Camera dei conti una tale giurisdizione o tutta a parte, ovvero meglio non convenga attribuirla ai Tribunali e Magistrati ordinari; si potesse violentemente dichiarare che al Consiglio di Stato, al quale per istituto si appartiene il consenso dell'amministrazione, non debba attribuirsi il giudizio sulle controversie che in seguito agli atti di quella vengono ad elevare:

Dopo avere così brevemente accennato ai motivi cui si appoggia il Progetto nello stabilire le attribuzioni di questo Consiglio si verro parlando della sua cognizione.

Ridotto il Consiglio ad un Magistrato che attende alla preparazione dei

di lavori legislativi in ogni ramo di legislazione, e da consigliare il potere esecutivo nell'applicazione delle norme amministrative, nasce naturalmente la divisione di giro in varie regioni che corrispondono alle principali divisioni dell'amministrazione statale; quindi ci fu di diritto:

In regione di Grazia e Gruftizia ed affari esteri;

Di Affari Interni, Lavori Pubblici, Agricoltura e commercio;

Di finanze;

E finalmente di Guerra e Marina.

Per gli affari esteri non si credeva opportuno stabilire un'aperta regione; perché la galleggiata colla quale vogliono essere trattate le relazioni diplomatiche poco può confezzare colla comunicazione ad un consiglio. E per altra parte quando le materie diplomatiche toccano a materie che si riferiscono all'uno od all'altro dei rami di amministrazione interna, le regioni rispettive possono facilmente venire in guado del Diciastero che le debbe trattare.

Per la pubblica Istruzione non occorre costituire apposta regione, sia pure nell'intrezzo scientifico secondo il Consiglio Superiore costituito dalla legge 4. ottobre 1864, sia perché nella parte materiale le provvidenze che occorregono possono essere emanate e

diciasse della legge degli Interni.

Il numero di sedici Consiglieri per cui le sezioni vengono formate di quattro ciascuna si prevede sufficiente siccome quello che assicura ad un tempo dignità ed importanza a questo Corpo chiamato ad esercitare una così grande influenza nell'amministrazione dello Stato, ed un compito di tanti che venga garantita della angustia e della maternità delle discussioni; e per altra parte toglie il pericolo che questi Consigli, i quali vogliono essere decorosamente costituiti, vicino quelli che saranno destinati a persone benemerite per lunghi servizi o per capacità distinguitissima non cadano in diseredo per scarsità che l'officio riguardante quali grange vincolate.

Poss' credetti che a questi membri ordinari si dovesse aggiungere una classe di Consiglieri straordinari, i quali fossero annualmente nominati, e potessero dare un mezzo al Governo di chiamare nei Consigli quelle persone che addette a private occupazioni si repposero celebri per alcuna specialità, e possono grandemente giovare al regime della cosa pubblica della quale si tennero per contratti abitudini contante.

A questa occupazione possono anche esser chiamati quei distinti funzionari che per qualunque vicenda si trovassero fuori d'esercizio

d'impiego, ed a cui l'ozio dell'appartamento sarebbe troppo dispiaciuto al pubblico bene.

Questi Consiglieri Straordinari dovranno supplire agli ordinari in caso di mancanza, e potranno anche essere incaricati di quei lavori che alla rispettiva specialità più si apparterrano.

L'apertura per l'accesso agli affari dello Stato a tutti gli ordinari di

cittadinanza è conforme all'ideale liberale della nuova Monarchia

Costituzionale che veniamo istituendo.

Al Consiglio di Stato oltre ad un Segretario generale ed agli impiegati di segreteria che ne dipendono, i quali sono indispensabili alla spedizione degli affari, si aggiungono nel Progetto otto auditori, i quali erediteranno alla scuola di uomini provetti e competenti nell'amministrazione dello Stato, denso governo come il sommerso di abili amministratori.

A poco mancava il periodo pur troppo della gravata esperienza segnato che simili posti si guadagnano al favore ed alle condizioni di scarsa ariata fortuna si è stabilito che venissero decorati per concorso, e possono ricompensarsi con un discreto stipendio onde il giovane meno agiato possa trovare nel proprio merito una via questa alle più alte cariche dell'amministrazione.

Il titolo quanto del Progetto di legge proposta l'eseguzione degli

Avvisi

Il Ministro riteneva dai Consiglieri ordinarii quello che già attualmente trovavano loro assegnato una carica la quale è dovuta ai più lunghi servizi od alla giuridicità e capacità non può essere meno retribuita di quanto gli uffiziali superiori della carica amministrativa portano con loro, e debbano anche un qualche aumento. Se poi agli uomini distinti nelle carriere private svolte fare invito a prendere parte alla cosa pubblica egli è più ragionevole offrir loro un compenso che, se non eseguisca il profitto che dalle loro private fatiche ricavano, non porti troppa pietana della loro fortuna.

Ai Consiglieri straordinarii ordinarii venne assegnato un grazioso minor compenso, sia perchè non è loro intendito intanto l'esercizio della propria professione, sia perchè l'uffizio loro non è continuo come quello degli ordinarii.

Il Consigliere dal tutto senza compenso sarebbe stata ingiustizia perchè è l'accrescimento del lavoro e la distruzione delle loro private abitudini vogliono anche essere premiati.

Al Presidente fu assegnato uno stipendio di L. 1200, non eccessivo secondo il nostro avviso, avuto riguardo alla dignità che porta dopo la

providenza) di un'ogni importante ordine dello Stato, non troppo se rinvierendo
a quella moderazione che una savia economia e non pretesca deve
introdurre negli apprezzamenti agli impegni.

Il Segretario generale debbe ottenere un consenso che sia adeguato
alla vigilanza alla attività che una simile carica richiede onde
gli affari affari apprenda.

Non parla degli stipendi assegnati agli imprenditori d'importanza, perché
furono essi ragguagliati a quella diretta propozione che nelle gva-
riaggi nei decreti del Ministro.

Cio' solo aggiungendo che la somma degli stipendi tutti assegnati
nel Consiglio di Stato, compresa la gva d'ufficio non troppo ed anche
non al di sotto di quella che porta attualmente questo articolo
di Distacco, tutt'anche s'è aggiunta una sezione, a quelle che già
prima esistevano.

Signori! Proporrendovi questo progetto io non ho la propensione di presentarvi
la più perfetta composizione che possa dare a questo importantissimo ordine
governativo. La discussione e la vostra sapienza vi porteranno quei migliora-
menti che l'avvicineranno a quelle perfezioni che possono raggiungere le istituzioni
umane. Ho però l'intima convinzione di avere seguito nella proposta quei
principii che debbo scovare di fondamento ad una Monarchia costituzionale, e
il progressivo sviluppo delle nostre istituzioni.

Chiedere una troppo afferata discutazione intorno ad un soggetto
così importante sarebbe più folla che imprudenza; ma non posso
a meno di pregarvi di rivolgere sopra questa proposta tutta la
vostra sollecitudine, perché oltre alla recauta della indagine
in se haveri quella di qualche altre informe che, o ne dipendano,
o con essa si collegano.

Progetto di Legge
sul rinnovamento del Consiglio
di Stato.

Titolo Primo.

Attribuzione del Consiglio di Stato.

Articolo 1^o.

Le funzioni del Consiglio di Stato sono
alla legislazione, e all'amministrazione: tanto
in quelle, come in queste il Consiglio
non esprime, che un parere.

Art. 2^o.

Le funzioni legislative consistono:

- 1^o Nella formazione dei progetti di
legge, dei quali riceva invito da
Governo.
- 2^o Nell'esame, nella discussione, e
nella elaborazione di quegli altri
progetti già formati, che gli siano
trasmesse o dal Governo, o dall'una,
o dall'altra delle Camere secondo
l'iniziativa, che rispettivamente loro
s'appartiene.
- 3^o Nella formulazione, o elabora-
zione dei Regolamenti, che dal
Ministero gli vengono commessi,
o comunicati.
- 4^o Nell'esame delle Bolle, e
dei Brevi Pontifici, che possono aver
tratto all'universalità dello Stato,
od anche ad una sola Diocesi, o Provincia.

Art.º 3º

Le funzioni amministrative esistono:

*1º Nel voto per lo stabilimento
di nuove sedi Vescovili, o sopprez-
zi di sedi esistenti, e variazione nel-
le circoscrizioni delle Diocesi.*

*2º Per lo stabilimento di Comu-
nità religiose, o soppressione di
esistenti, e per l'esame, e verificazio-
ne delle Regole, o Statuti degli Ordini
religiosi.*

*3º Per la costruzione, o ricostru-
zione di Chiese, e Presbiterii, sia che
queste appartengano alla Religione
dello Stato, che ad altri Culti tollerati.
4º Per lo smembramento di anti-
che Parrocchie, e creazione di nuove,
ovvero unione di esistenti.*

*5º Per l'approvazione di associa-
zioni piebendali, e delle loro Regole,
o Statuti.*

*6º Per le domande di condoni, di
multe, o Debiti verso l'Orario, quando
evidono la somma di Duecento lire.*

*7º Per le concessioni di lettere di
naturalità, anche quando non vuole
per esse provvedere legistativamente.*

*8º Per il permesso ai Sudditi di ac-
quistarla in paese straniero, o di
prendervi servizio, senza perdere i
Diritti civili.*

*9º Per le autorizzazioni a muta-
zioni di nome.*

*10º Per i Regolamenti delle carceri,
e dei luoghi di carcere.*

11º — Sei Regolamenti generali, che riguardano l'ordine, e la sicurezza pubblica.

12º — Per tutte le Disposizioni Regolamentarie relative al pubblico censimento.

13º — Sei Regolamenti relativi alla coltivazione delle miniere, e delle cave, e per la concezione delle medesime.

14º — Per la classificazione dei fiumi, torrenti, e corsi d'acqua.

15º — Per le Derivazioni d'acqua, e stabilimenti d'opificii sui fiumi, o torrenti, e sulle loro Derivazioni immediate, e per il trasporto dei legnami a valle.

16º — Per lo stabilimento di Dritti di pedaggio, o bariera, dei dazi comuni, e del Dritto di peso nei limiti determinati, o che saranno determinati da leggi speciali.

17º — Sei piani di disponenti di lände, e di assennamenti di stagni, e paludi, e contratti relativi.

18º — Per l'unione di società, o corpi morali al godimento dei Dritti civili.

19º — Per l'autorizzazione alle Società, e Corpi morali di acquistare, od erettare, eredità, e legati.

20º — Sei Regolamenti relativi all'arte tipografica, e libraria, ai pesi, e misure, ai Monti di Pietra, alle casse di risparmio, alle società comunitarie, ai ricoveri di mendicità, spedali, manicomii, orfanotrofii, scuole infantili, ed altre opere di beneficenza.

7
C.

- 21º Per le domande di privilegio per indennazione, o perfezionamento.
- 22º Per tutto ciò, che riguarda la tutela amministrativa dei Comuni, delle Province, e delle Divisioni nei limiti, che sono, e saranno stabiliti da leggi speciali.
- 23º Per gli appalti, e contratti d'ogni sorta da stipularsi nell'interesse delle pubbliche Aziende, e per le provvisioni, ed altri atti non giuridicali, che producono, modifichano, o disinnegano le obbligazioni delle parti contraenti in esse convenzioni, quando tali contratti eccedano il valore di £. 500.
- 24º Per la locazione di beni, e diritti demaniali non eccedenti il novecento, e che superano l'anno fatto di £. 80.
- 25º Per Regolamenti sulle pensioni di ritiro, ed aspettativa degli Impiegati civili, e militari, e per la liquidazione delle medesime.
- 26º Ed infine per tutti quegli affari dipendenti dai varj Ministerj, somma cui è chiesto il suo parere.

Art. 5º

In via mista di legislativo, e di amministrativo, il Consiglio di Stato darà il suo avviso sui conflitti di attribuzioni positive, e negative fra i diversi Ministerj, tra le Aziende, ed i pubblici funzionari. Conosce pure dei conflitti di giurisdizione fra la Camera dei Conti, ed i Magistrati d'appello, fra i Consigli d'Intendenza, ed i Tribunali.

ordinarii, come altresì fra i Tribunali
Civili, ed i Tribunali Militari, e sopra
gli esercizi della Giurisdizione Ecclesiastica.

Art. 5°

Il parere del Consiglio di Stato debbesi
di regola ricevere sopra tutti i progetti
di legge, e sopra tutti i Regolamenti,
che contengono sanzioni di pena, multe,
o ammende, sia che questi provvedimenti
portino dall'iniziativa che s'aspetta
al potere esecutivo, sia che portino
dall'iniziativa che s'aspetta all'una,
o all'altra Camera. Quando una
provisione di questo genere venga
presentata alle Camere non finita
del parere del Consiglio di Stato vi
sarà rimandata all'effetto di ottenerne
il voto richiesto.

E' pure necessario il Consulto sopra
gli uffari semplicemente amministra-
tivi, di cui alle numeri 1, 2, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25 dell'articolo 3°.

Art. 6°

Il Consulto del Consiglio di Stato non è
tuttavia necessario nei progetti di legge
seguenti:

1° Quelli, che portano lo stabilimento
del Bilancio dell'entrata, e della spesa
di ciascun' eserizio.

2° Quelli ~~da~~ per crediti supplementa-
ri, complementari, o straordinari.

3° Quelli portanti Regolamento Defi-
nitivo del Bilancio di ciascun' eserizio.

4° Quelli, che portano fissazione

Del Contingente annuo dell'esercito, e
la chiamata delle clausi di levat.


5° I progetti, che portano ratificazioni di trattati, e convenzioni diplomatiche.

6° Le leggi d'urgenza.

In questi casi tuttavia le Camere propongono inviare i progetti al Consiglio per suo parere.

Art. 7°

Il voto del Consiglio di Stato non è mai obbligatorio per il Governo, salvo i casi contemplati dall'art. 4° nei quali esso è obbligatorio per il Ministero, e dovrà rendersi esecutorio con Decreto Reale.



Articolo Secondo.

Della composizione del Consiglio di Stato.

— Articolo 8^o —

Art. 8^o. Il Consiglio di Stato si compone di un Presidente, di sedici Consiglieri ordinari, e di otto straordinari.

Art. 9^o.

E po si divide in quattro sezioni: Una di grazia, e giustizia, e culti; Una di Uffici interni, lavori pubblici, Agricoltura, e Commercio; Una di Finanze; Una di guerra, e marina.

Art. 10^o.

Ao una sezione si appartengono specialmente le materie, che sono attribuite ai rispettivi Ministeri, Di cui la sezione segue la denominazione. Gli uffici misti si spediscono in riunione delle sezioni, cui si riferiscono, ed all'uso in adunanza generale.

Yasi di conflitto si definiscono in adunanza dell'intero Consiglio.

Art. 11^o.

La riunione di più sezioni, o dell'intero Consiglio si fa a richiesta di qualunque di esse, o del Ministero, dal Presidente del Consiglio.

Art. 12.

Il Presidente Del Consiglio regge l'adunanza generale, e presiede a qualunque delle sezioni.

Art. 13.

Ciascuna Sezione elegge annualmente a scrutinio segreto nel suo seno un Presidente, che fa le veci Del Presidente Del Consiglio nella Sezione.

Art. 14.

Il Re designa annualmente sulla proposta del Presidente Del Consiglio i Membri si ordinarii, che straordinarii, che compongano ciascuna Sezione.

Art. 15.

I Consiglieri straordinarii sono scelti fra le persone più distinte nelle professioni liberali, ed anche fra impiegati in attivitativa. Le loro funzioni sono annuali, e cessano al 1º Gennaio di ciascun anno, anche per quelli, che nel corso dell'anno fanno surrogati ai mananti.

Essi godono del grado, degli onori, e delle prerogative degli altri Consiglieri ordinarii, e ne disimpegnano le funzioni sia presso alcune delle sezioni, che nelle Adunanze generali, ogni volta ne sono richiesti dal Presidente Del Consiglio.

Art. 16.

Il Presidente, ed i Consiglieri di Stato tanto ordinarii, che straordinarii

Ce

Sono nominati, e riconosciuti dal Re sulla
proposta del Ministro degli Interni,
deliberata però dall'intero Consiglio
dei Ministri.

Titolo Terzo.

Dei funzionari applicati al Consiglio di Stato.

Art. 17º

Presso il Consiglio di Stato vi saranno:
Un Segretario generale;
Quattro Segretari di Sezione;
Otto scrivani;
Due Computisti.
Per i lavori straordinari, ed inviati di
necessità, sulla proposta del Segretario
generale il Presidente del Consiglio
potrà autorizzare l'impiego di scri-
vani temporanei.

Art. 18º

Sono inoltre aggiunti al Consiglio di Stato
otto Auditori, i quali sono chiamati
ad aiutare nei loro lavori i Consiglieri
di Stato, ad assistere alle adunanze
del Consiglio sia in sezione, che in
generale riunione, e a fare le vele
di Segretari nelle adunanze delle
sezioni, secondo l'applicazione, che
ne verrà fatta dal Presidente del
Consiglio.

Art. 19º

Il posto di Auditor è dato al Concorso:

L

un regolamento ne stabilira le con-
dizioni ed il modo.

Art. 20.^o

La carica di Auditore aprirà l'uditio
alla carriera Superiore Amministrativa.

Vitolo Quarto.

Stipendii.

Art. 21.^o

Il Presidente del Consiglio è assegnato
lo stipendio di lire 12,000
Ai Consiglieri ordinari quello di lire 8,000
Ai Straordinari quello di lire 3,000.

Quando però venga chiamato ad
essere consigliere Straordinario un im-
piegato in aspettativa di stipendio,
non potra mai, cumulando la pen-
sione, o trattamento con questo
stipendio, eudere la somma di lire
8,000.

Art. 22.^o

Al Segretario generale è pure assegnato
lo stipendio di lire 7,000
Ai Segretari di sezione quello di
lire 3,000,
il quale dopo dieci anni di servizio
nello stesso grado verrà portato a
lire 4,000.

Bgli Scrittori, ed ai combattenti
sarà assegnato uno stipendio dalle
lire 4,000 alle lire 18,000, secondo la
rispettiva loro capacità, e potra

C
C

portarsi sino alle 2000 dopo dieci anni
di servizio.

Art.º 23º

Al li Auditori è assegnato lo stipendio
di £. 1800.

Disposizioni Generali.

Art.º 24º

I Ministri Segretari di Stato hanno facoltà d'intervenire, ed assistere, quando loro piace, e di prender parte alle discussioni del Consiglio di Stato senza però concorrere alla votazione.

Essi possono altresì depositare un ufficiale superiore del rispettivo ministero, od un Capo d'Ufficio per dare nel seno del Consiglio quei schieramenti, e fare quelle comunicazioni, che possono essere del caso.

Art.º 25º

Il Presidente del Consiglio o di moto proprio, o sull'istanza dei Vicepresidenti delle Sezioni può richiedere dai Ministri tutte e quelle comunicazioni, che possono essere necessarie alla discussione dell'affare, di cui si occupa od il Consiglio, od una sezione, come altresì l'autorizzazione ai Capi delle pubbliche amministrazioni, od agli altri funzionari, che rispettivamente ne dipendono, per intervenire alla seduta, e dare le spiegazioni, che loro faranno richieste.

Art.º 26º

Nello stesso modo il Presidente del Consiglio può invitare le persone distinte per speciali cognizioni, ad intervenire alle sedute del Consiglio, o delle sezioni per sentire il parere, ed illuminarsi dei loro Consigli.

Art.º 27º

Le deliberazioni in Consiglio generale non possono prendersi, che sull'intervento della metà, più uno dei Consiglieri ordinari.

Nelle sezioni alla validità delle deliberazioni si richiede la presenza di tre almeno dei membri ordinari.

Nelle cose di maggior rilievo, specialmente quando si tratta di progetti di leggi, o di regolamenti, che portano stabilimento di penne, multe, od ammende, sarà richiesto il numero di cinque votanti: al qual'effetto vi faranno chiamati tanti dei Consiglieri straordinari, quanta serviranno a formare il numero richiesto.

Art.º 28º

In caso di parità di voto quello del Presidente il Consiglio, o la sezione avrà la preponderanza per determinare il senso delle deliberazioni.

Il verbale porterà l'enunziazione di ciascun voto sulle considerazioni, che l'appoggiarono.

Art.º 29º

Un Regolamento formato dallo stesso Consiglio, ed approvato dal Re,

sulla proposta del Ministro Dell' Gru-
ttero determinerai il modo di provvede-
re del Consiglio nelle sue Delibera-
zioni, e nelle sue comunicazioni
col Ministero.